Conto corrente con la posta — Anno 79° — Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 12 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re e Imperatore ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il sig. dott. Don Tomas Francisco Medina il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Nicaragua.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

(522)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2451.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia, in provincia dell'Istria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1815, concernente la costituzione del comune di Arsia, in provincia dell'Istria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2452.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1885, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI. MUSSOLINI — DI REVEL.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2453.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera pia « Istituto dei Trovatelli », con sede a Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1598, concernente la devoluzione alla provincia di Palermo del patrimonio dell'Opera pia « Istituto dei Trovatelli » con sede a Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI. MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2454.

Istituzione ed esercizio dei Magazzini generali nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Considerata la necessità di istituire Magazzini generali nell'Africa Orientale Italiana e di regolarne l'esercizio;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita, nell'Africa Orientale Italiana, la creazione di Magazzini generali.

L'istituzione e l'esercizio di detti Magazzini possono essere affidati a persone private, società o corpi morali.

Art. 2.

I Magazzini generali dell'Africa Orientale Italiana hanno per scopo:

1° di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di origine dall'Africa Orientale Italiana o che ivi abbiano assolto i diritti di confine, di origine italiana e di origine estera, di qualsivoglia provenienza o destinazione, e che vi siano depositate;

2° di rilasciare ai depositanti, che ne facciano espressa richiesta, speciali titoli di commercio col nome di fede di deposito e nota di pegno;

3° di provvedere alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate a norma del Codice di commercio.

Art. 3.

Le persone, le società, i corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un Magazzino generale nell'Africa Orientale Italiana, devono presentare al Ministero dell'Africa Italiana una domanda documentata dalla quale risultino il nome, il domicilio e la potenzialità economico-finanziaria del richiedente; l'organizzazione che s'intende dare al Magazzino generale; le garanzie offerte all'Erario e quelle offerte ai depositanti ed ai loro aventi ragione; la specificazione delle categorie di merci al cui deposito il magazzino è destinato.

Alla domanda dovranno essere unite le piante generali e particolari dei locali destinati ad uso magazzino.

Le concessioni delle aree demaniali sulle quali dovrà sorgere il Magazzino generale saranno accordate osservando le disposizioni di legge in vigore.

Art. 4.

Il Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Governo competente ed udito il parere delle competenti Consulte coloniali tecnico-corporative, potrà autorizzare, mediante decreto, la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali da parte delle persone, società o corpi morali che ne abbiano fatta domanda.

Il decreto di autorizzazione sarà pubblicato nel Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e nel Bollettino ufficiale del Governo nel cui territorio il Magazzino generale viene istituito.

Art. 5.

Le operazioni del Magazzino generale potranno iniziarsi soltanto quattro mesi dopo la pubblicazione del decreto di autorizzazione sul Bollettino ufficiale del Governo nel cui territorio il Magazzino stesso si trova.

Qualora, trascorso un anno dalla pubblicazione medesima, le operazioni suddette non siano state ancora iniziate, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata, salvi i casi di forza maggiore debitamente riconosciuti.

Art. 6.

Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il Ministro per l'Africa Italiana sentito il Governo competente, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

Indipendentemente da quanto disposto nel precedente comma, il Ministro per l'Africa Italiana, sentite le competenti Consulte coloniali tecnico-corporative, potrà, con proprio decreto motivato, revocare l'autorizzazione qualora a suo giudizio si manifesti la necessità di affidare la gestione dei Magazzini generali direttamente ai Governi o ad altri enti, allo scopo di raggiungere, nell'esercizio dei Magazzini stessi, una organizzazione unitaria e più aderente alle esigenze dell'economia di tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana.

Il decreto di revoca, per qualsiasi ragione questa sia stata pronunciata, sarà sempre pubblicato secondo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 4 per la pubblicazione del decreto di autorizzazione.

Art. 7.

Qualora l'autorizzazione venga revocata a norma dell'ultimo comma dell'art. 5 o del primo comma dell'art. 6, tutte le opere costruite sulle aree demaniali concesse per l'impianto del Magazzino generale, diverranno proprietà dell'Amministrazione senza alcun compenso al concessionario.

Qualora invece la revoca dell'autorizzazione venga disposta per ragioni di pubblico interesse o a norma del penultimo comma dell'art. 6, sarà dovuta all'esercente il Magazzino generale una indennità, tenendo conto, fra l'altro, delle spese da lui utilmente sostenute per l'esecuzione degli obblighi assunti e del tempo per il quale egli ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

L'indennità di cui al comma precedente sarà fissata dall'Autorità che ha decretato la revoca, nello stesso provvedimento o con provvedimento successivo; in caso di non accettazione, essa sarà determinata inappellabilmente da un collegio di arbitri nominati uno dall'Amministrazione, uno dall'esercente il Magazzino generale ed il terzo, che avrà le funzioni di presidente del collegio, dal presidente della Corte di appello di Addis Abeba.

Art. 8.

Nella prima decade di ogni mese, l'Amministrazione del Magazzino generale deve trasmettere al Governo nel cui territorio il Magazzino si trova e al Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, la situazione del mese precedente, secondo un modulo che sarà stabilito dal Governo generale.

Art. 9.

I Magazzini generali sono responsabili della conservazione e custodia delle merci e derrate in essi depositate, ad esclusione delle avarie o cali naturali provenienti dalla natura e condizione delle merci o derrate e dei casi di forza maggiore.

Art. 10.

Le fedi di deposito e le note di pegno sono stampate su carta filigranata.

Inoltre tanto sulla fede di deposito, quanto sulla nota di pegno, dovrà chiaramente risultare se la merce sia stata periziata a cura dei Magazzini generali. In caso affermativo dovrà essere indicato il nome del perito stimatore e il valore di stima da questi attribuito alla merce.

I periti di cui si servono i Magazzini generali per la stima delle merci depositate per le quali sia richiesta la emissione della fede di deposito e della nota di pegno, dovranno essere appositamente autorizzati.

Art. 11.

Le note di pegno munite di due firme sono equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli Istituti di credito, anche quando i relativi statuti richiedano che le cambiali per essere scontate portino tre firme.

Art. 12.

I Magazzini generali rispondono verso l'Erario dei diritti e dei dazi a qualsiasi titolo dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Essi sono sottoposti alle disposizioni delle leggi doganali, ai regolamenti emanati in materia finanziaria, nonchè a quelli che potranno essere in seguito emanati nella stessa materia.

Art. 13.

Le fedi di deposito e i loro duplicati sono soggetti alla tassa sugli affari secondo le disposizioni vigenti nel territorio dove vengono emesse. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le cambiali.

Art. 14.

Sotto la responsabilità degli esercenti i Magazzini generali e con il consenso della Dogana, nel recinto dei Magazzini stessi potranno essere distribuiti locali separati per magazzini privati.

Però sulle merci accolte in questi ultimi magazzini non potranno essere emesse fedi di deposito e note di pegno.

Non potranno essere emesse fedi di deposito e note di pegno nemmeno sulle merci depositate nel Magazzino generale quando dette merci sono di proprietà dell'esercente il Magazzino generale medesimo.

Art. 15.

Per il deposito delle merci e derrate di origine dall'Africa Orientale Italiana o che ivi abbiano assolto i diritti di confine, delle merci e derrate di origine italiana e delle merci e derrate di origine estera, dovranno essere adibiti locali diversi e distinti l'uno dall'altro.

Art. 16.

I Magazzini generali sono posti sotto la vigilanza dei Governi competenti.

Gli incaricati della vigilanza hanno facoltà in qualsiasi momento di eseguire tutte le indagini tendenti ad accertare la buona custodia delle merci depositate e la regolarità della gestione dei Magazzini generali.

Art. 17.

Le controversie che potessero sorgere fra gli esercenti i Magazzini generali e i depositanti sull'applicazione delle tariffe saranno risolte dal competente Governo.

Contro le decisioni del Governatore è ammesso ricorso al Ministro per l'Africa Italiana il quale deciderà in via definitiva.

Art. 18.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ai sensi del Codice penale, nel qual caso sarà applicata la pena da esso prevista, e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.

Art. 19.

Le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite, con suo decreto, dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sentito il parere del Consiglio superiore coloniale.

Art. 20.

Salve le disposizioni del presente decreto e quelle che saranno emanate per la sua esecuzione, ogni Magazzino generale funzionerà in base ad un proprio regolamento, che dovrà essere approvato dal Governatore competente e dovrà, fra l'altro, contenere l'indicazione degli obblighi che l'esercente il Magazzino assume rispetto alla introduzione ed alla estrazione delle merci, alla loro conservazione, alle avarie e ai cali che vi si possono verificare.

Il predetto regolamento dovrà anche contenere l'indicazione precisa della tariffa dei prezzi da pagarsi per il deposito delle merci e per tutte le altre operazioni che il Magazzino è autorizzato a compiere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2455.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Avellino.

N. 2455. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite della provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2456.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta « Società delle Cento Messe » nella Chiesa di S. Giorgio, in Modica (Ragusa).

N. 2456. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta « Società delle Cento Messe » nella Chiesa di San Giorgio, in Modica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2457.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della frazione Ceglie del Campo del comune di Bari.

N. 2457. R. decreto 30 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite con sede nella frazione Ceglie del Campo del comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2458.

Erezione in ente morale della Fondazione « Paolo Boselli » con sede in Pinerolo (Torino).

N. 2458. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Paolo Boselli », con sede in Pinerolo (Torino), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 15 novembre 1937-XVI, n. 2459.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ester Tognali Martini » con sede in Vione (Brescia).

N. 2459. R. decreto 15 novembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ester Tognali Martini », con sede in Vione (Brescia), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1938 - *Anno XVI*

REGIO DECRETO 20 gennaio 1938-XVI, n. 17.

Nomina di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

N. 17. R. decreto 20 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, vengono nominati consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato l'ingegnere Cesare Scarelli, generale del Regio esercito, il professore ing. Basilio Focaccia e l'ing. Paolo Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1938 - *Anno XVI*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° febbraio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina) secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(480)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° febbraio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa rurale di Mattegna (Trieste), in liquidazione, e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale di Mattegna (Trieste) la speciale procedura di liquidazione prevista nel capo VIII del citato testo unico;
Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Mattegna (Trieste) in liquidazione e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la speciale procedura contemplata dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

(482) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 1° febbraio 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, numero 2188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1938, n. 5, recante variazioni agli organici del personale della Sanità pubblica.

(536)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 febbraio 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 3, che contiene modificazioni al regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e alla misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria.

(535)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 febbraio 1938-XVI all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 5, che contiene nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

(534)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 277018 per la rendita annua di L. 35 intestato a Quaglino Luigi di Lodovico domiciliato a Rivalta Torinese (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI.

(4242) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato del Cons. 3,50 % (1906).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 635.586 per la rendita annua di L. 490, intestato a Nista Emilia fu Giovanni, nubile, domiciliata in Benevento.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI.

(4243) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 41

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 192 — Data: 1° dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Maisani Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 1 titolo prestito Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 271 — Data: 1° maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale Imperia — Intestazione: Poggi Tomaso fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 4 titoli consolidato 5 per cento, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1107 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati consolidato 3,50 per cento, rendita L. 133.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1108 — Data: 11 dicembre 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Giaj-Pron Marianna — Titoli del Debito pubblico: 6 certificati rendita 3,50 per cento, capitale L. 18.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 661 — Data: 3 dicembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Bellingieri Arturo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: 4 certificati consolidato 5 per cento, rendita L. 1520.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data: 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: De Martino Francesco di Pietro — Titoli del Debito pubblico: 17 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 53 — Data: 10 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Mastrocola Nicola fu Mauro-Antonio — Titoli del Debito pubblico: 18 cartelle rendita 5 per cento, rendita L. 1220.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 95 — Data: 19 agosto 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Feltri Federico fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: 1 cartella rendita 5 per cento, rendita L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 938 — Data: 23 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale Debito pubblico, Ufficio ricev. — Intestazione: Pace Giov. Battista fu Annibale — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato rendita 3,50 per cento, capitale L. 201.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 90 — Data: 15 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Capucci Luigi fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle consolidato 5 per cento, rendita L. 10.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 20 giugno 1904 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Zalcami Giuseppe di Cesare — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato prov. Comuni Sicilia, rendita L. 20,30.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

(221) *Il direttore generale*: POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina) e dispone la messa in liquidazione della Cassa stessa secondo le norme previste nel capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

L'avv. Franco Auteri fu Carlo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « Alcantara » di Kaggi (Messina) ed i signori Gaetano Corvaia fu Giacomo, Carmelo Paladino di Sebastiano e Gaetano Scibilia di Santo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(481)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mattegna (Trieste).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Mattegna (Trieste) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura prevista nel capo VIII del testo unico sopra indicato;

Dispone:

Il signor Antonio Petito è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Mattegna (Trieste) ed i signori Italo Fossati di Enrico, Innocente Loi di Bernardo e Edoardo Dolenc sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(483)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina).

Nella seduta tenuta il 2 febbraio 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria « Agatirside » con sede in Naso (Messina) il sig. geom. Antonino Olivieri fu Domenico è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(537)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a tre posti di custode nel Regio istituto d'arte di Venezia e nelle Regie scuole d'arte di Grottaglie e di Volterra.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visti i decreti Ministeriali 8 novembre 1927, registrati alla Corte dei conti il 26 novembre 1927, registro 23, foglio 64; 29 settembre 1930, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1931, registro 12, foglio 72; 10 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1931, registro 18, foglio 317; riguardanti rispettivamente la Regia scuola artistica industriale per l'alabastro di Volterra, la Regia scuola per la ceramica di Grottaglie e il Regio istituto d'arte di Venezia;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176,
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ai seguenti posti di custode in prova:

1° un posto nella Regia scuola per la ceramica di Grottaglie;
2° un posto nel Regio istituto d'arte di Venezia;
3° un posto nella Regia scuola artistica industriale per l'alabastro di Volterra.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Div. 3ª) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 50.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Il suddetto limite massimo di età è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, legalizzato dal Prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'A. O., gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° licenza elementare o ammissione alle scuole medie. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci di combattimento per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati o invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato di iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di Combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta: il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione giudicatrice.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode uno qualunque dei tre posti messi a concorso.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Per quanto riguarda il trattamento di riposo, il personale di custodia è iscritto all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, in base alla convenzione approvata con R. decreto 18 ottobre 1928-VII, n. 2605.

Art. 7.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni. Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati, debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare venti giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(507)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.